

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO
(Provincia di Vicenza)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 23/07/2014
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 09/04/2015
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 28/12/2017
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 07/08/2018
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 85 del 29/12/2018

SOMMARIO

CAPO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione

Articolo 2 - Soggetto attivo

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

Articolo 4 - Poteri del Comune e accertamento

Articolo 5 - Riscossione coattiva

Articolo 6 - Sanzioni

Articolo 7 - Interessi

Articolo 8 - Spese di notifica e istruttoria

Articolo 9 - Rimborsi

Articolo 10 - Contenzioso

Articolo 11 - Decorrenza ed efficacia del Regolamento

Articolo 12 - Clausola di adeguamento

CAPO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 13 - Oggetto dell'Imposta

Articolo 14 - Presupposto impositivo e definizioni

Articolo 15 - Soggetti passivi

Articolo 16 - Base imponibile per i fabbricati

Articolo 17 - Base imponibile per i terreni agricoli

Articolo 18 - Base imponibile per le aree fabbricabili

Articolo 19 - Aliquote e detrazioni

Articolo 20 - Assimilazioni

Articolo 21 - Esenzioni

Articolo 22 - Quota riservata allo Stato

Articolo 23 - Versamenti

Articolo 24 - Dichiarazione

CAPO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 25 - Oggetto del Tributo

Articolo 26 - Presupposto impositivo e definizioni

Articolo 27 - Soggetti passivi

Articolo 28 - Base imponibile

Articolo 29 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

Articolo 30 - Riduzioni

Articolo 31 - Esclusioni ed esenzioni

Articolo 32 - Dichiarazioni

Articolo 33 - Versamenti

CAPO I - L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplina l'applicazione nel Comune di Torri di Quartesolo dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della L. n. 147/2013, limitatamente alle componenti IMU e TASI, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), e nella Tassa sui Rifiuti (TARI).
4. Nel capo I del presente Regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni all'IMU e alla TASI; nei capi II e, III vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle sopraccitate componenti della IUC.
5. Per quanto concerne la TARI, l'entrata è disciplinata da un apposito regolamento, adottato ai sensi del comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013, che disciplina l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva e non tributaria.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Torri di Quartesolo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Articolo 4

POTERI DEL COMUNE E ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari è possibile in particolare:
 - a. inviare questionari ai contribuenti;
 - b. richiedere agli utenti l'esibizione di contratti di locazione, affitto, planimetrie, documenti o altri atti ovvero la presentazione di dichiarazioni autocertificative sostitutive dei documenti richiesti;
 - c. richiedere notizie ed elementi agli occupanti o detentori oppure anche ai proprietari di locali e aree;
 - d. utilizzare le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura di pubblici servizi;
 - e. accedere alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete;
 - f. richiedere informazioni, atti e planimetrie agli amministratori di edifici condominiali, di centri commerciali integrati o di altri complessi immobiliari, in particolare sull'estensione, utilizzo e sugli occupanti di parti comuni o individuali.
2. Il personale incaricato, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata, previo preavviso scritto di almeno sette giorni, per verificare le superfici, l'uso delle medesime e altri elementi rilevanti nel calcolo della tariffa.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente apposito avviso motivato nelle modalità normativamente previste.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento, oltre all'avvertenza che in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di

riscossione e degli ulteriori interessi di mora ai sensi dell'art.1, comma 165 della L. n. 296/2006. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 5 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 6 **SANZIONI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 (trenta) per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni si applicano le disposizioni vigenti in materia. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100 (cento) per cento al 200 (duecento) per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 (cinquanta) euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 (cinquanta) per cento al 100 (cento) per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 (cinquanta) euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 4 del presente Regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 (cento) a euro 500 (cinquecento).
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs. n. 472/1997.

Articolo 7
INTERESSI

1. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente incrementato di due punti percentuali.
2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 8
SPESE DI NOTIFICA

1. Alle somme dovute a titolo di I.U.C. non versate alle prescritte scadenze, si addebitano oltre alle sanzioni di cui all'articolo 6 e agli interessi di cui all'articolo 7 del presente regolamento, le spese di notifica, così come previsto dal D.M. 12 settembre 2012 (M.E.F.).

Articolo 9
RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 7, comma 1, del presente Regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alle soglie fissate nel presente Regolamento per i versamenti minimi da parte dei contribuenti.

Articolo 10
CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e successive modificazioni.
2. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992, e successive modificazioni.
3. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento Comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. n. 218/1997, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento Comunale in materia.

Articolo 11

DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente Regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Articolo 12

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

CAPO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 13 OGGETTO DELL'IMPOSTA

1. Il presente capo disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n.23/2011, dall'articolo 2 del D.L. n. 102/2013 convertito dalla L. n. 124/2013 e dall'articolo 1 della L. n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 14 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E DEFINIZIONI

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura.
2. Per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
3. Per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi adottati dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Sono altresì considerati Imprenditori Agricoli Professionali i soggetti di cui al comma 3 del sopraccitato articolo. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
4. Per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile.

A decorrere dall'anno 2016 sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 1, comma 13 lettera a) della Legge 208/2015, i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D. Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti;

5. Per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
6. Per “pertinenza dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
7. A decorrere dal primo gennaio 2014 resta esclusa dall’applicazione dell’IMU l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011.

Articolo 16 15 **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell’imposta sono:
 - a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come meglio definiti al precedente art. 14;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data dalla stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e. ai sensi dell’articolo 4, comma 12 quinquies del D.L. 16/2012, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;
 - f. per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, di cui all’art. 69 comma 1 lettera a) del codice del consumo di cui al D. Ls. 206/2005 e s.m.i., il versamento dell’imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l’importo necessario al pagamento dell’imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare del diritto con addebito nel rendiconto annuale.

Articolo 16 **BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI**

1. Ai sensi del quarto comma dell’articolo 13 del D.L. 201/2011 e D.L. 16/2012, la base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto con attribuzione della rendita, si ottiene

utilizzando la rendita risultante al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti previsti dalla legge.

2. Ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con D.M. n. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
3. Per i fabbricati non iscritti in catasto, il cui classamento è stato richiesto al titolare del diritto reale di godimento, direttamente dall'Agenzia del Territorio, in caso di inottemperanza entro i termini stabiliti, viene considerata la rendita attribuita d'ufficio dal proponente, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza.
4. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3 del D.L. 201/2011 e s.m.i. la base imponibile è ridotta del 50%:
 - a. per i fabbricati di interesse storico ed artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;
 - b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati in stato di degrado fisico sopravvenuto (ad esempio, fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia.

La riduzione della base imponibile nella misura del 50% si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico Comunale oppure, nel caso di dichiarazione sostitutiva, dalla data di presentazione della stessa al protocollo del Comune.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata dal contribuente con successivo sopralluogo effettuato dal tecnico comunale incaricato.

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con presentazione di apposita dichiarazione di variazione.

- c. per i fabbricati ad uso abitativo, fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie A/1, A/8, A/9, concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale, il beneficio spetta a condizione che:
- Il contratto di comodato sia registrato;
 - Il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 - alternativamente al requisito di cui al punto precedente il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9.

Il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU ai sensi dell'art. 9 comma 6 D. Lgs. 23/2011, allegando copia del contratto registrato o ricevuta di registrazione in caso di contratto verbale.

Articolo 17

BASE IMPONIBILE PER I TERRENI AGRICOLI

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del D.L. 201/2011, la base imponibile per i terreni agricoli si ottiene utilizzando il reddito dominicale riportato in catasto al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta. Detto reddito viene rivalutato del 25% e moltiplicato per i coefficienti previsti dalla legge.

Articolo 18

BASE IMPONIBILE PER LE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del D.P.R. n. 380/2011, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se

antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. In caso di definizione di accertamenti attraverso l'istituto dell'accertamento con adesione - ai sensi del D. Lgs. 218/1997 - i valori stabiliti in tale verbale producono effetti solo per le annualità definite.

Articolo 19

ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della L. n. 296/2006, le aliquote e le detrazioni stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.
3. Se alla data della scadenza della prima rata le aliquote e le detrazioni non sono ancora state deliberate, il versamento della prima rata è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito nei termini di legge previsti per ciascun anno d'imposta; in caso di mancata pubblicazione entro i predetti termini, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. In conformità all'art. 13 comma 6-bis del D.L. 201/2011, per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla Legge n. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.
Il soggetto passivo è tenuto a presentare relativa dichiarazione IMU, entro i termini previsti dall'art. 25 del presente Regolamento, allegando copia del contratto di locazione.

Articolo 20

ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
2. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel

territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato.

Articolo 21 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del D.P.R. n. 601/1973, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. n. 810/1929;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della L. n. 222/1985;
 - h. le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'articolo 14 comma 5 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - i. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa destinati a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - j. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - k. gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

1. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
- m. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
2. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alle lettere i), j), k), l) m), il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Articolo 22

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della L. n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
3. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 23

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e

- l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi. E' altresì possibile versare con apposito bollettino postale. Gli enti non commerciali devono versare esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
 5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della L. n. 296/2006, il versamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
 6. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e per tutti gli immobili insistenti nel territorio comunale, e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 24 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. A norma dell'art. 1, comma 720, L. n. 147/2013, i soggetti passivi dell'Imposta Municipale Propria possono presentare la dichiarazione anche in via telematica.

CAPO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 25 OGGETTO DEL TRIBUTO

1. Il presente capo, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, istituisce e disciplina la componente TASI dell'Imposta Unica Municipale "IUC" prevista dalla L. n. 147/2013, riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 26 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E DEFINIZIONI

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, così come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria (IMU)
2. Ai fini della TASI
 - a. per "*abitazione principale*" si intende l'immobile così come definito al Capo II, art. 14 comma 5 del presente Regolamento. Ai fini della TASI operano le medesime assimilazioni ed esenzioni previste per l'IMU;
 - b. per "*pertinenze dell'abitazione principale*" si intendono esclusivamente quelle definite al Capo II, art. 14 comma 6 del presente Regolamento.
 - c. per "*fabbricato*" si intende l'unità immobiliare così come definita al Capo II, art. 14 comma 2 del presente Regolamento;
 - d. per "*area fabbricabile*" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio così come definita al Capo II, art. 14 comma 3 del presente Regolamento.

Articolo 27 SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 26 del presente Regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 (dieci) per cento; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 28

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche e integrazioni, nonché dagli articoli 16 e 18 del presente Regolamento. Le riduzioni della base imponibile previste nel presente regolamento in materia di IMU si applicano anche alla TASI con la medesima disciplina. La dichiarazione per le riduzioni d'imposta presentata ai fini IMU è valevole anche ai fini TASI e viceversa.

Articolo 29

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille.
2. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli, fatte salve successive e diverse disposizioni di legge:
 - a. la somma tra l'aliquota della TASI e quella dell'IMU non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
 - b. per il 2014 ed il 2015, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
 - c. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
 - d. per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,

l'aliquota è ridotta allo 0,1%. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento.

3. Qualora intervengano delle modificazioni normative ai commi 676-677-678 dell'articolo 1 della L. n. 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma precedente, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione della aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI e entro i termini previsti per legge, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.
4. Con il presente regolamento si individuano i servizi indivisibili indicati nell'allegato A. L'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta viene deliberata per ciascun anno d'imposta con apposita e separata delibera di Consiglio Comunale.
5. Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della L. n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
7. In conformità all'art. 1 comma 54 della L. 208/2015, per gli immobili locati a canone concordato, di cui alla legge 9/12/1998, n. 431, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune e ridotta al 75%. La dichiarazione che il soggetto passivo presenta ai fini IMU è valevole anche ai fini TASI.

Articolo 30 RIDUZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote TASI, di cui al precedente articolo 32, il Comune può stabilire l'applicazione di riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 dell'art. 1 della L. n. 147/2013.
2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
3. Qualora siano stabilite modificazioni normative al comma 679 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 che contengono le disposizioni di cui al comma 1, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle riduzioni ed esenzioni TASI, ed entro i termini previsti per legge terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative e di riferimento.
4. L'imposta TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato.

Articolo 31
ESCLUSIONI ED ESENZIONI

1. Oltre alle fattispecie indicate all'art. 26 sono esenti le seguenti tipologie di immobili:
 - a. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi;
 - b. i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973, e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con L. n. 810/1929;
 - f. i fabbricati appartenenti agli Stati Esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della L. n. 222/1985; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto degli immobili per attività commerciali e non.

Articolo 32
VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (modello F24), ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
2. Il versamento deve essere effettuato in due rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno e dicembre.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 6 (sei). Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
6. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
7. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.

Articolo 33 **DICHIARAZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 687 della L. 147/2013, le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU, di cui all'art 24 del presente Regolamento, si applicano anche alla dichiarazione relativa alla TASI.
2. La dichiarazione che il contribuente presenta ai fini IMU è valevole anche ai fini TASI e viceversa.

ALLEGATO A

Elenco dei servizi indivisibili ai sensi del comma 682 della L. n. 147/2013

Anagrafe

Illuminazione pubblica

Polizia Locale

Protezione civile

Servizio idrico integrato

Servizi sociali

Sport

Tutela ambiente

Viabilità